

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
https://www.pdzbsest.it



DISCIPLINARE DI GARA/NORME INTEGRATIVE AL BANDO

Tipologia: appalto di servizi sociali, artt. 3, comma 1, lett. ss) e 142 del d.lgs. n. 50 del 2016

Procedura: aperta, articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del d.lgs. n. 50 del 2016
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016

SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, NELLE SCUOLE E NEI CENTRI ESTIVI
CIG 9211222CD9

INFORMAZIONI PRELMINARI 4

ART. 1. PREMESSE 4
ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 4
ART. 3. CHIARIMENTI 4
ART. 4. COMUNICAZIONI 5

CAPO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 6

ART. 5. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
ART. 6. VALORE E DURATA DELL'APPALTO 6
ART. 7. IMPORTI A BASE D'ASTA 7

CAPO 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8

ART. 8. SOGGETTI AMMESSI 8
ART. 9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 9
9.1. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE 9
9.2. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 10
9.3. PERSONE FISICHE DESTINATARIE DEI PROVVEDIMENTI OSTATIVI 10
9.4. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER OMESSI PAGAMENTI 11
9.5. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE 12
9.6. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 13
9.7. MOTIVO DI ESCLUSIONE PER PASSAGGIO DALL'IMPIEGO PUBBLICO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA 14
ART. 10. REQUISITI SPECIALI 14
10.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 14
10.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 14
10.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE 15
ART. 11. POSSESSO DEI REQUISITI PER OPERATORI ECONOMICI A IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA 15
ART. 12. POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE, IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI 16
ART. 13. AVVALIMENTO 16

ART. 14. SUBAPPALTO 17

CAPO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 18

ART. 15. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E TERMINI 18
15.1. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI 18
15.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO 19

CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 21

ART. 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (STEP 1 – BUSTA A) 21
16.1. DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 21
16.2. CONTRIBUZIONE ANAC 21
16.3. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE 22
16.4. PASSOE 23
16.5. PROCURA (CAMPO NON OBBLIGATORIO); 23
16.6. F) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO (CAMPO NON OBBLIGATORIO); 24
16.7. G) ATTI RELATIVI AL R.T.I O CONSORZIO (CAMPO NON OBBLIGATORIO); 24
16.8. H) CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA (CAMPO NON OBBLIGATORIO) 25
ART. 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO 25

CAPO 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA 27

ART. 18. DOCUMENTAZIONE TECNICA 27

CAPO 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 28

ART. 19. OFFERTA ECONOMICA 28

CAPO 7 – INVIO DELL'OFFERTA 29

ART. 20. INVIO DELL'OFFERTA (STEP 4 E 5) 29

CAPO 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 30

ART. 21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 30
21.1. PUNTEGGIO TECNICO (PTEC) 30
21.2. PUNTEGGIO ECONOMICO (PEECO) 35

CAPO 8 – FASE DI GARA 36

ART. 22. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE 36
ART. 23. VERIFICA DEI PLICHI DIGITALI E APERTURA BUSTA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 36
ART. 24. APERTURA BUSTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 36
24.1. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 36
24.2. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «DOCUMENTAZIONE TECNICA» 37
ART. 25. APERTURA BUSTA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 37

25.1. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «DOCUMENTAZIONE ECONOMICA» 37
ART. 26. VERIFICA DI EVENTUALI OFFERTE ANOMALE 37

CAPO 9 – AGGIUDICAZIONE 39

ART. 27. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 39
ART. 28. AGGIUDICAZIONE 39
ART. 29. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 39
ART. 30. CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'AGGIUDICAZIONE 39
ART. 31. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE 39

CAPO 10 – STIPULA DEL CONTRATTO 41

ART. 32. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 41
ART. 33. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE IN CARICO ALL'AGGIUDICATARIO 41
ART. 34. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 41

CAPO 11 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI 42

ART. 35. ACCESSO AGLI ATTI 42
35.1. EVENTUALI LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AGLI ATTI 42
ART. 36. CONTROVERSIE 42
36.1. PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 42
36.2. CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE 42
ART. 37. SUPPLENTE 42
ART. 38. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 43
ART. 39. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI 43
39.1. COMPUTO DEI TERMINI 42
39.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 43
ART. 40. FORMULARI 44

INFORMAZIONI PRELMINARI

Art. 1. Premesse

I. Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina la partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo "Codice", indetta dall'Azienda Speciale per i Servizi alla Persona (di seguito anche solo "Azienda", o "Stazione Appaltante", o "Committente") – che opera autonomamente in quanto dotato della necessaria qualificazione secondo quanto disposto degli articoli 37, secondo comma, e 216, decimo comma del Codice.

II. L'affidamento in oggetto è disposto con atto di direzione n. 19 del 29/04/2022, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e del Codice. IL RUP è il dott. Angelo Linetti.

III. Trattandosi di procedura relativa a servizio rientrante nella fattispecie di cui all'art. 142, comma 5-ter del Codice, non è fatta applicazione integrale del Codice stesso, e le regole di gara saranno conformi a quanto in detto articolo espressamente previsto, nonché ai principi generali governanti la disciplina degli appalti pubblici, ed a tutte le ulteriori disposizioni richiamate in auto-vincolo nei documenti di gara.

IV. La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti "ARIA" (https://www.ariaspa.it), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura (cfr. https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali).

V. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, e verrà integralmente pubblicata sul profilo del committente (https://www.pdzbsest.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti), nonché nella sezione documentazione di gara sulla piattaforma Sintel; il bando verrà pubblicato sul sito dell'Osservatorio Regionale e quindi sulla piattaforma del Mit e sulla piattaforma ANAC.

VI. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.

VII. Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 2. Documentazione di gara

I. La documentazione di gara comprende:
   1. Bando di gara;
   2. Disciplinare di gara;
   3. Progetto di servizio
   4. Capitolato prestazionale;
   5. Schema di contratto.

Art. 3. Chiarimenti

I. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, per quanto compatibile con le disposizioni che seguono:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede, ordinatoriamente, all'evasione delle richieste entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e per il rispetto del termine di sei giorni dal termine per la presentazione dell'offerta; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente, ovvero successivamente alla somma dei termini di cui ai precedenti punti;

II. Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica per il tramite della specifica funzionalità presente nella stessa;

III. I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati nella sezione pertinente sulla Piattaforma, nonché sul profilo committente.

IV. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

V. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 4. <u>Comunicazioni</u>

I. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

a) mediante la pubblicazione nella pertinente sezione della Piattaforma, nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell'articolo 76, comma 2-bis secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;

b) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), anche per il tramite dell'apposita funzionalità della piattaforma, nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici.

Capo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 5. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

I. L'appalto ha per oggetto la gestione la gestione del servizio di assistenza ed integrazione, nelle scuole e nei centri estivi, degli alunni con disabilità residenti nel territorio dell'Ambito territoriale n. 3 Brescia Est, comprendente i comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio, come meglio declinato nel capitolato prestazionale.

II. L'appalto è in un unico lotto funzionale, in ragione della necessità:

   a) di rendere le prestazioni agli utenti del Piano di Zona del Distretto Brescia Est in modo omogeneo, garantendo sui territori con le medesime garanzie organizzativo-funzionali e i medesimi livelli di qualità, in attuazione piena della L. 328/2000 e dei suoi principi ispiratori; la suddivisione in lotti, anche per territori comunali, non consentirebbe la resa delle prestazioni in modo omogeneo, determinando rischi di gestione dei casi con parametri organizzativo-funzionali diversi;

   b) di ottimizzare la gestione economico-finanziaria del servizio, al fine di assicurare ai Comuni del Distretto Brescia Est che finanziano l'appalto di avere elementi di costo omogenei;

III. A questo si aggiunga che l'articolazione della procedura in unico lotto consentirà di perseguire gli obiettivi sottesi al progetto educativo già sperimentato con successo nel precedente sexennio, e dunque di aggregare il reperimento del personale, la funzione di coordinamento, la formazione e le procedure operative, e di realizzare così economie di scala su servizi, oltreché di migliorare la situazione del turn-over, in ragione del maggior numero di lavoratori operanti sul territorio.

IV. La suddivisione in lotti, al contrario, comporterebbe un aggravio della fase esecutiva, pregiudicando:

   - il coordinamento logistico e organizzativo unitario;
   - il raggiungimento di economie di scala;
   - l'omogeneità qualitativa delle prestazioni assicurate agli utenti di un servizio di particolare rilevanza quanto agli interessi tutelati;

   con conseguente pregiudizio sia in termini di economicità che di efficienza del servizio.

Art. 6. Valore e durata dell'appalto

I. L'importo contrattuale dell'appalto, inteso come massimo pagabile al netto di IVA nei 36 mesi della sua durata, è fissato in € 9.279.911,25.

II. I costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23 del Codice sono pari all'89% dei valori indicati.

III. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 36 mesi, presupponendo valore annuo identico a quello del contratto originario.

IV. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e nei termini ivi previsti, presupponendo un valore semestrale pari ad 1/6 del valore indicato al comma I.

V. Il contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di incremento meramente quantitativo delle attività oggetto dell'appalto; per il riconoscimento dei rimborsi chilometrici; per la realizzazione dei progetti sperimentali indicati nel capitolato; ovvero di attività a queste ultime contenutisticamente sovrapponibili, sino a concorrenza del 20% dell'importo del contratto, da computarsi sul valore cumulato delle precedenti opzioni.

VI. Sulla base delle opzioni ora indicate il valore del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice, è pari a € 24.127.769,25.

VII. I requisiti di partecipazione ed ogni altro adempimento connesso alla gara (garanzia provvisoria, indicazione costi manodopera ecc.) sono parametrati sul valore base del contratto, al netto quindi delle opzioni solo eventuali, come individuato al primo comma del presente articolo.

VIII. Fa eccezione a quest'ultima disposizione la misura del contributo Anac, da versarsi in ragione del valore stimato del contratto, come individuato al sesto comma del presente articolo.

Art. 7. <u>Importi a base d'asta</u>

I. I costi unitari posti a base di gara che saranno oggetto di negoziazione sono i seguenti:

Figura professionale	Costo base d'asta	Ore stimate triennio	Costo totale triennio
Educatore senza titolo	€ 21,50	376.929	€ 8.103.973,50
Addetto all'assistenza formato	€ 20,25	58.071	€ 1.175.937,75
TOTALE TRIENNIO			**€ 9.279.911,25**

II. Detti costi remunerano integralmente ogni prestazione o fornitura, anche accessoria, prevista dal capitolato prestazionale, eccettuato il rimborso chilometrico, nei soli casi e con i limiti previsti dal capitolato prestazionale.

III. Avuto riguardo alla distribuzione delle ore per i diversi Comuni, si rinvia al progetto di servizio.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8. Soggetti ammessi

I. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
II. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice.
III. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
IV. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
V. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
VI. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
VII. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
VIII. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, eccettuato il caso in cui ad essere designato sia un consorzio, ove viceversa devono essere indicate.
IX. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
    a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
    b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
    c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
X. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

XI. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

XII. La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (non assoluta, ma in misura superiore a ciascuna mandante).

XIII. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

XIV. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 9. Requisiti di ordine generale

I. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

II. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

9.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

I. Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 9.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto in ordine ai potenziali illeciti professionali, devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (con provvedimento espresso) o in caso di revoca della condanna medesima.

9.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

I. Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 9.3, di:

a. cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b. tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 9.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

9.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)

I. L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
--- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;

--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
7) i direttori tecnici;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

II. Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 9.1 e 9.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 9.1 e 9.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

9.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

I. L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

II. L'operatore economico potrà altresì escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, nei termini e con i limiti di cui all'art. 80, comma 4 del codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella prevista dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9.5. Ulteriori motivi di esclusione
(articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), del Codice)

I. L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tra i quali, a titolo esemplificativo:
--- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
--- l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
--- altri illeciti ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante, che l'operatore economico ha comunque l'obbligo di dichiarare (es. rinvii a giudizio, penali, risoluzioni contrattuali anche se impugnate, ecc).
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater, d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), c-bis), c-ter), c-quater) devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera si rinvia all'articolo 110, comma 6, del Codice dei contratti, nonché alla legge fallimentare
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c) e sotto voci, a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione modifica del DGUE stesso.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 9.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

9.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

I. L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale;

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

9.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

I. E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 9.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Art. 10. Requisiti speciali

I. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, a semplice richiesta della stazione appaltanti, devono essere trasmessi mediante AVCpass.

II. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1. Requisiti di idoneità professionale

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

I. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. I materiali esecutori del servizio dovranno essere iscritti per attività coerente con l'oggetto del contratto. La prescrizione non opera per quei soggetti del terzo settore per i quali la normativa vigente non preveda come obbligatoria detta iscrizione.

II. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III. Limitatamente alle cooperative o ai consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004, modificato ed integrato dal D.M. 6 marzo 2013.

IV. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

i. Aver conseguito negli ultimi tre anni per i quali risulti depositato il bilancio un fatturato complessivo (cumulativo) non inferiore a 9.000.000,00 di euro. In ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica in corso, ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, sarà possibile non computare l'esercizio 2020, impiegando per l'effetto i bilanci relativi ai tre esercizi precedenti (2019, 2018, 2017) ovvero, ove il bilancio 2021 risulti già depositato, scalare a ritroso le annualità (2021, 2019 e 2018).

ii. La richiesta del fatturato è volta a garantire la stazione appaltante di contrarre con un soggetto finanziariamente solido, e capace di far fronte alle nascenti obbligazioni contrattuali, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge di gara, avuto particolare riguardo alle spese di investimento, nonché le anticipazioni connesse ai costi del personale, e quindi alla sua puntuale remunerazione, particolarmente rilevante in un appalto ad altissima intensità di manodopera.

iii. Il requisito è da ritenersi proporzionato rispetto all'oggetto ed all'importo del contratto, giacché fissato ad un livello inferiore alla metà rispetto a quello massimo ammesso dal Codice, considerato altresì che consente agevolmente la partecipazione anche alle piccole imprese, per come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

V. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, ovvero richiederà la trasmissione della copia dei bilanci.

10.3. Requisiti di capacità tecnico professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

I. Aver eseguito nel periodo immediatamente antecedente la pubblicazione del bando in GUCE calcolato a ritroso sino al 01/10/2018 (tempistica dilatata ai fini di compensare eventuali periodi di sospensione dei servizi causato dall'emergenza pandemica), uno o più contratti relativi a servizi rivolti alla disabilità per complessive 400.000 ore di servizio, così suddivise:

   a) il contratto, ovvero i contratti anche cumulativamente, devono aver previsto l'erogazione di servizi analoghi per almeno 300.000 ore di servizio;

   b) almeno un contratto deve essere riferito ad un servizio identico (assistenza ed integrazione scolastica degli alunni in condizione di disabilità), ed aver singolarmente previsto l'erogazione di almeno 100.000 ore di servizio (contratto di punta). Sarà ammesso il cumulo di contratti relativi a diversi lotti di una medesima gara, solo nell'eventualità in cui il materiale beneficiario dei servizi sia il medesimo soggetto giuridico. Parimenti sarà da ritenersi ammissibile il cumulo di contratti di durata inferiore, purché stipulati con il medesimo contraente e senza sostanziale soluzione di continuità (es. rinnovo o nuova aggiudicazione).

II. La richiesta di almeno un servizio identico è inserita al fine di contemperare la massima partecipazione alla procedura con l'esigenza della Stazione Appaltante l'individuazione di un contraente con esperienza specifica nel peculiare servizio in affidamento rivolto ad una fascia sensibile della popolazione, le cui specificità sotto i profili tecnico-organizzativo e metodologico-assistenziale, e del setting operativo, non possono essere ritenute sovrapponibili con servizi analoghi.

III. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

IV. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
   - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo unitario, del numero di ore, e del periodo di esecuzione;
   - altri mezzi di prova proposti dall'aggiudicatario e ritenuti congrui dalla stazione appaltante.

V. In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
   - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo unitario, del numero di ore, e del periodo di esecuzione;
   - altri mezzi di prova proposti dall'aggiudicatario e ritenuti congrui dalla stazione appaltante.

Art. 11. Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva

I. Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui

al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE.

II. I soggetti raggruppati:
   a) devono essere indicate le quote di servizio che ciascun soggetto intende assumere;
   b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
- l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 9.1 a 9.8;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.1, che devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici raggruppati;
- il requisito di capacità economico finanziario di cui al punto 10,2 deve essere cumulativamente posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun soggetto del raggruppamento deve possedere il requisito in misura percentuale almeno uguale alla quota di esecuzione che intende assumere.
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 10.3, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, con le seguenti prescrizioni:
  - ciascun soggetto del raggruppamento deve possedere il requisito complessivo (400.000 ore) in misura percentuale almeno uguale alla quota di esecuzione che intende assumere.
  - Il requisito di cui alla lett. b) può indistintamente essere apportato da mandataria o mandanti, ferma restando la sua infrazionabilità (deve essere apportato da un solo soggetto).

III. Per i succitati requisiti (tecnici ed economici) non rileva il principio di maggioritarietà in capo alla mandataria.

IV. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)

1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1 con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare l'identificazione di tutti gli operatori economici raggruppati e la ripartizione percentuale nell'ambito del raggruppamento.

Art. 12. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

I. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di cui all'art. 47 del Codice, fermo restando che l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 9.1 a 9.8 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.1, devono essere dimostrati dal consorzio e dai singoli consorziati.

Art. 13. Avvalimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

I. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, qui integralmente richiamato, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.

II. L'avvalimento è nel particolare ammesso per i requisiti di cui all'art. 10.2 e 10.3. In relazione a questi ultimi (10.3) si precisa che il requisito non costituisce esperienza professionale pertinente, ed è in ogni

caso disapplicata la disposizione dell'art. 89, comma 1, del Codice in punto di esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria in caso di esperienze professionali pertinenti.

III. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
IV. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
V. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
VI. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
VII. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
VIII. Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
IX. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si comunicherà al concorrente la necessaria sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
X. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
XI. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 14. <u>Subappalto</u>
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

I. Non è necessaria l'indicazione delle parti del servizio che s'intendono subappaltare, e si disapplica sul punto l'art. 105 del Codice, non cogente nella procedura in parola.
II. L'eventuale autorizzazione al subappalto dovrà essere richiesta in fase esecutiva, con termini e prassi operative analoghe a quelle previste dal citato art. 105.
III. Non si configurano tuttavia come subappalto le attività di cui all'art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività rese con soggetti del terzo settore per i quali non sia prevista una remunerazione, ma il solo rimborso spese.
IV. Non è in ogni caso ammesso il subappalto che comporti la prevalente esecuzione delle prestazioni ad opera dei subappaltatori.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 15. Presentazione dell'offerta e termini

I. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 30/05/2022 – ore 08.00 - pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. Si è concesso un termine maggiore rispetto a quello previsto dalla L.120/2020, in ragione della relativa complessità dell'offerta tecnica da presentarsi e del significativo valore economico della procedura di gara,in coerenza con l'art. 79 del Codice, non derogato dalla l. 120/2020 medesima.

II. L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l'utilizzo di (e la sottomissione a) alla Piattaforma, con le modalità ivi stabilite.

III. La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet https://www.ariaspa.it/, accedendo alla Piattaforma Sintel con le proprie credenziali, ed individuando la procedura in oggetto.

IV. In particolare, il concorrente dovrà inviare:
   - la Documentazione amministrativa;
   - la Documentazione tecnica;
   - l'Offerta economica.

V. Il tutto attraverso la funzionalità "Invia Offerta" presente a sistema e come meglio precisato di seguito.

VI. Ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del Codice qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

VII. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché presso la sezione documentazione di gara direttamente a Sistema.

VIII. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

IX. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

X. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15.1. Sottoscrizione degli atti

I. Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale,

così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.

II. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

III. La domanda e le offerte sono sottoscritte:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

IV. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

V. Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o consorzio

I. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento d'impresa, l'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione di gara è in carico unicamente all'Operatore Economico mandatario che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema le ditte facenti parte del raggruppamento.

II. La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti.

III. Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando Aggiungi partecipante al raggruppamento e compilare i campi richiesti.

IV. La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di sottoscrizione congiunta dell'offerta.

V. Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.
VI. Resta ferma la necessità della sottoscrizione congiunta dell'offerta tecnica ed economica, da parte di tutti i soggetti del raggruppamento non formalmente costituito, e dei soggetti a questi assimilati.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16. Documentazione amministrativa (step 1 – busta a)

I. Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", l'offerente dovrà caricare in Piattaforma la seguente documentazione, negli appositi campi predisposti nella Piattaforma medesima:
   - **a)** dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello allegato denominato "DGUE";
   - **b)** contribuzione Anac
   - **c)** garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
   - **d)** documento PASSOE;

   DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in Piattaforma):
   - **e)** procura;
   - **f)** documentazione relativa all'avvalimento;
   - **g)** atti relativi al R.T.I. o Consorzio;

II. Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

III. Tali documenti dovranno essere allegati a Sistema utilizzando gli appositi campi disponibili, i quali saranno nominati con la medesima terminologia utilizzata nei successivi punti.

16.1. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

I. Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, conforme all'allegato "DGUE". Detto modello è stato opportunamente modificato dalla Stazione Appaltante ai fini di integrarlo con le dichiarazioni attualmente mancanti nel DGUE ministeriale.

II. Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.

III. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.

IV. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
   - ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, con allegazione del documento di identità del sottoscrittore;
   - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
   - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

V. Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

VI. Il "DGUE" dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.

16.2. Contribuzione ANAC

i. Il concorrente dovrà inserire/allegare il versamento del contributo all'ANAC", copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, pari a **€ 500,00**, recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG - e la data del Pagamento.

ii. Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

iii. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

iv. In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara. Non è necessaria la sottoscrizione del documento, che in ogni caso potrà essere verificato d'ufficio.

v. L'omesso pagamento nei termini, in quanto condizione d'ammissibilità dell'offerta, comporta l'esclusione dalla procedura.

16.3. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore

i. Il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma idonea garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice, a beneficio dell'Amministrazione, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore base della gara (al netto delle opzioni), ovvero pari a **€ 185.598,23.**

ii. La garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell'offerente da:
- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, ovvero mediante bonifico bancario alle coordinate da richiedersi alla stazione appaltante;
- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

iii. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

iv. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

v. Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì caricare a sistema l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

vi. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare il possesso e la tipologia delle certificazioni che hanno legittimato la riduzione dell'importo, ovvero dichiarare la condizione che legittima la riduzione.

vii. La fideiussione di cui alla lettera b), nonché l'impegno del fideiussore se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema.

viii. Nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   - la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
   - la copia per immagine riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.

ix. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

x. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

16.4. Passoe

i. Il concorrente dovrà inserire/allegare a sistema il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

ii. Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

N.B. Nella generazione del PASSOE l'operatore economico dovrà aggiornare l'elenco dei soggetti da verificare, i quali dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti nel DGUE presentato da ciascun soggetto.

iii. In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

iv. In caso di avvalimento il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie.

16.5. Procura (campo non obbligatorio);

i. Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

ii. Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo del sistema denominato "Procura".

iii. La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

16.6. f) Documentazione relativa all'avvalimento (campo non obbligatorio);

i. In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente art. 10 del presente Disciplinare, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire a sistema la seguente documentazione:
   - dichiarazione d'impegno;
   - contratto di avvalimento in originale o copia autentica;
   - DGUE dell'impresa ausiliaria.

16.7. g) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio);

i. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
   - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
   - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ii. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
   - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
   - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

iii. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
   - dichiarazione attestante:
     a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
     b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
     c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

iv. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
   - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
   - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
   - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

v. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
   - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

vi. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

vii. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

viii. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
   a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
   b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
   c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
   d. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

ix. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16.8. h) Certificazioni ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica (campo non obbligatorio)

i. Ancorché non obbligatorio e non sottoposto a regolarizzazione in caso di mancata presentazione, si invitano caldamente i concorrenti a produrre in originale, qualora originariamente rilasciati in formato elettronico, ovvero copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, dei certificati rilasciati dalle Amministrazioni che attestino il buon esito dei servizi a proprio favore complessivamente attestanti la misura (importo), la quantità (n. ore), e la tipologia (causale della fatturazione e/o oggetto del servizio), sino a concorrenza del requisito posto come minimo per l'ammissione alla procedura.

ii. Nel caso in cui le Amministrazioni dovessero rilasciare tali certificati riportanti, al loro interno, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", si conferma che tali attestazioni potranno essere utilizzati ai fini della comprova dei requisiti ai fini della stipula del contratto.

iii. In caso di gestione diretta, dovrà essere fornita la comprova circa il numero di ore, mediante produzione della pertinente documentazione amministrativo-contabile.

Art. 17. Soccorso istruttorio

i. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (salve le acquisizioni della giurisprudenza in ordine

ad elementi non essenziali), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

ii. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
   - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
   - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
   - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
   - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

iii. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni da graduarsi in ragione della complessità della richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

iv. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

v. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

vi. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 18. Documentazione tecnica

i. Allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente deve operare a Sistema presentando la documentazione tecnica richiesta la quale dovrà:

- **a)** essere formulata in lingua italiana e priva/e, a pena esclusione dalla procedura di gara, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico idonea a consentire la ricostruzione del prezzo offerto, o a influenzare la commissione giudicatrice. A mero titolo indicativo il progetto dovrà essere constante di non più di **40 cartelle** (ovvero **40 facciate singole**), copertina, indice, ed allegati esclusi (**ulteriori 15 cartelle**), margini e caratteri standard.
- **b)** essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da tutti i soggetti raggruppati);
- **c)** contenere l'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo 21 relativo ai criteri di aggiudicazione, e in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice la valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti.

Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Art. 19. Offerta economica

i. Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta" l'offerente dovrà
   - **a)** indicare a Sistema, nell' apposito campo "Offerta economica", il prezzo complessivo offerto – con massimo cinque cifre decimali e con modalità solo in cifre. Il prezzo complessivo è dato dalla somma tra il prodotto tra prezzi unitari offerti per le diverse figure professionali e le correlative quantità (cfr. modello offerta economica).
     Nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 5 (cinque), saranno considerate esclusivamente le prime 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
   - **b)** indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (valore triennale al netto delle opzioni);
   - **c)** indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi del personale", i propri costi della manodopera (valore triennale al netto delle opzioni);
   - **d)** indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" pari a 0 €;
   - **e)** allegare a Sistema la "Dichiarazione di offerta economica", conforme al facsimile disponibile tra gli allegati del presente Disciplinare, nell'apposito campo denominato "offerta economica"; il predetto modello di documento deve essere scaricato e salvato sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente. La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante. In detto modello dovranno essere inseriti a pena di esclusione i singoli prezzi unitari offerti rispetto ai prezzi posti a base di gara. Detti costi unitari prevarranno i caso di discordanza con il valore complessivo indicato.

ii. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare a pena d'esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (valore triennale, senza computare le opzioni solo eventuali).

iii. Con riferimento ai costi della manodopera, l'offerta dovrà contenente le giustificazioni preventive rispetto al costo del personale, con specifica motivazione in caso di discostamento dalle tabelle ministeriali di riferimento. La mancata produzione delle giustificazioni preventive non sarà causa di esclusione e non darà luogo a soccorso istruttorio, ed i dati relativi verranno richiesti all'aggiudicatario.

iv. Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, o che superino l'importo a base d'asta.

Capo 7 – INVIO DELL'OFFERTA

Art. 20. <u>Invio dell'offerta (step 4 e 5)</u>

i. Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio in Piattaforma dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo step 4 del percorso "Invia offerta":
   a) scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte, oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
   b) sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto a) e riepilogativo dell'offerta.

   Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti la sottoscrizione del "documento d'offerta" dovrà essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

   La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma). Si rammenta che il pdf d'offerta costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima, come tali immodificabili.
   c) allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto b).

ii. Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

iii. Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

.

Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Art. 21. Criterio di aggiudicazione

i. L'appalto è aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

ii. Le relative graduatorie di merito verranno formate in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Componente qualitativa	Punteggio massimo
Offerta tecnica (PTec)	80
Componente economica	**Punteggio massimo**
Offerta economica (PEco)	20
Totale (PTOT)	**100**

21.1. Punteggio Tecnico (PTec)

i. Il Punteggio Tecnico (PTec) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta tecnica, con le modalità nel prosieguo indicate.

ii. La documentazione tecnica da presentare dovrà essere redatta seguendo i mandati indicati nel capitolato Prestazionale, e strutturata secondo lo schema qui di seguito riportato:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE				Punteggio Max 80
A	Modalità di esecuzione del Servizio			40
	A1	Prassi che l'operatore intende applicare allo sviluppo del servizio di assistenza ed integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità in rapporto alla sua articolazione, come definita nel Capitolato. Sarà valutato sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il modello di identificazione, raggiungimento e verifica degli obiettivi rappresentato dal sistema di sviluppo del servizio definito nel Capitolato stesso. La maggiore/minore coerenza dell'organizzazione e della gestione del modello di sviluppo del servizio sarà valutata in relazione agli aspetti metodologici ed alle attività volte a:		17
		A.1.1	garantire in modo sistematico l'individuazione e la verifica degli obiettivi di ciascun intervento attivato, secondo il quadro di sviluppo delle prestazioni descritto nel Capitolato;	4
		A.1.2	assicurare che gli elementi di sviluppo di ciascun intervento e i loro obiettivi siano chiari per gli utenti e per l'Azienda;	3
		A.1.3	assicurare adeguata diversificazione delle attività in rapporto agli utenti assistiti;	4
		A.1.4	garantire la massima interazione possibile con le istituzioni scolastiche in relazione allo sviluppo del servizio sui singoli casi/utenti;	3
		A.1.5	garantire la più appropriata e funzionale attribuzione degli operatori nella prestazione del servizio.	3
	A2	Prassi per la gestione delle attività di coordinamento, programmazione e supervisione sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il processo di gestione dei servizi esplicitato nel Capitolato		12

		La maggiore/minore coerenza della metodologia sarà valutata in relazione alle attività che consentano:		
		A.2.1	migliorare e potenziare l'efficacia delle interazioni tra lo stesso operatore economico e l'Azienda;	4
		A.2.2	migliorare e potenziare l'efficacia delle interazioni tra lo stesso operatore economico e gli altri attori istituzionali e del sistema di rete;	4
		A.2.3	assicurare un efficace presidio dell'organizzazione in termini di garanzia del controllo dei processi, appropriatezza degli interventi, verifica degli esiti.	4
	A.3	Prassi per la gestione dei rapporti dell'operatore economico con il sistema di rete relativo al servizio. Il progetto sarà valutato sulla base della sua maggiore/minore coerenza con il quadro delle relazioni di rete necessarie evidenziate in particolare con gli istituti scolastici. La maggiore/minore coerenza della metodologia sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:		6
		A.3.1	conseguire il coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali, e sviluppare con essi azioni finalizzate ad intercettare ed analizzare i bisogni emergenti;	3
		A.3.2	sviluppare con i soggetti istituzionali, progetti di innovazione di linee di azione del servizio, anche con riferimento a particolari contesti di sviluppo dello stesso o a particolari gruppi di utenti.	3
	A.4	Politiche generali per l'ottimizzazione del trasporto, definendo possibili prassi alternative di trasporto che contemplino:		5
		A.4.1	Criteri per lo studio e la definizione dei "piani trasporto" necessari per ogni Comune, e per la qualificazione relazionale del momento trasporto	2
		A.4.2	Criteri per lo studio e la definizione dei "piani trasporto" aggregati a livello sovracomunale, per trasporti aventi tale rilevanza, che consentano l'utilizzo del minor numero di mezzi e persone necessarie a effettuare il trasporto, grazie al trasporto congiunto di più persone aventi destinazione territorialmente prossima, ed evidenza del numero e del tipo di mezzi che per il fine l'offerente s'impegna a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione.	3
B	Modalità di organizzazione del servizioe di potenziamento della rispondenza delle attività alle esigenze degli utenti			16
	B.1	Il modello organizzativo e le relative metodologie utilizzati dall'operatore economico per assicurare la continuità dei propri operatori sugli utenti (c.d. contenimento *turnover*) e per sostenere gli operatori stessi nella prevenzione della sindrome da burn-out saranno valutati sulla base della loro maggiore/minore coerenza con il processo di gestione degli interventi esplicitato nel Capitolato speciale. La maggiore/minore coerenza del modello organizzativo e delle metodologie sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:		7

		B.1.1	garantire la massima continuità possibile degli operatori sugli utenti da essi assistiti/presi in carico;	3
		B.1.2	garantire, in caso di sostituzioni necessarie degli operatori, l'inserimento di altri operatori con conoscenza della situazione degli utenti rispetto ai quali si interviene;	2
		B.1.3	assicurare agli operatori adeguate soluzioni di supporto (es. mediante supporto psicologico, formazione, interazione con referenti, ecc.), anche al fine di prevenire la sindrome da *burn-out*.	2
	B.2	Descrizione del Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale, con indicazione del monte ore previsto per ciascun profilo professionale, delle tematiche trattate e della metodologia formativa. Gli aspetti quantitativi e qualitativo-metodologici indicati saranno da considerarsi parametro minimo da rispettare per tutti gli anni di durata dell'appalto.		4
	B.3	Il modello pratico utilizzato per la supervisione a favore di coordinatore e di operatori, date la delicatezza e la specificità del servizio. Nello specifico rispetto alla possibilità di:		7
		B.3.1	fornire agli operatori uno spazio garantito, all'interno del proprio tempo di lavoro, in cui poter analizzare e riflettere sulle problematiche derivanti dalla relazione diretta con gli utenti, al fine di sostenere la loro capacità di rispondere adeguatamente alle esigenze degli utenti stessi.	3
		B.3.2	Definizione di modalità specifiche di supervisione anche di gruppo rispetto a tematiche similari	4
C	Ottimizzazione delle attività di gestione dei flussi informativi e di controllo del servizio			10
	C.1	La metodologia sarà valutata sulla base della sua maggiore/minore incidenza, in termini di ottimizzazione, sulla gestione dei flussi informativi relativi al servizio e dei dati degli utenti in relazione alle banche-dati gestite dall'Azienda, dai Comuni del Distretto Brescia Est, dalla Regione Lombardia e da altri soggetti istituzionali. La maggiore/minore incidenza della metodologia sarà valutata in relazione alle capacità della stessa di:		6
		C.1.1	rendere più efficace e precisa la gestione dei dati e dei flussi informativi, in termini di completezza e riduzione dei margini di errore nel caricamento dei dati, avuto particolare riguardo alla messa a disposizione di una soluzione software per la gestione amministrativa del servizio (rendicontazioni, verifica presenze ecc.), con evidenza delle caratteristiche tecniche della stessa	4
		C.1.2	aumentare la tempestività del caricamento dei dati diretto o del conferimento dei dati all'Azienda per la gestione delle banche-dati da parte della stessa	2
	C.2	Il sistema di controllo delle prestazioni sarà valutato in base alla sua maggiore/minore coerenza con i sistemi informativi e con il sistema di controllo delle prestazioni e risoluzione delle problematiche La maggiore/minore coerenza del sistema sarà valutata in relazione alle		4

		capacità dello stesso di:		
		C.2.1	fondarsi su un piano strutturato di controllo e valutazione, con evidenza degli strumenti operativi e delle metodologie (indicatori di performance – KPI - procedure, definizione dei criteri di efficienza e di efficacia, ecc.) che l'offerente intende realizzare per il monitoraggio della qualità del singolo progetto e del servizio nel suo complesso, e per la relativa accountability verso il Committente	2
		C.2.2	consentire di individuare: – il responsabile del processo di risoluzione della criticità/problematica; – la tempistica di risoluzione della criticità/problematica; – le modalità per la gestione dei reclami e delle evidenziazioni di non conformità.	2
D	Soluzioni migliorative senza oneri a carico della stazione appaltante			12
	D.1	Descrizione puntuale ed esaustiva dei processi e delle procedure che si intendono attuare in sede di eventuale erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal capitolato. Le offerte saranno valutate sulla base della maggiore/minore coerenza delle stesse sull'impianto generale del progetto di gara e dell'offerta tecnica. La maggiore minore/coerenza sarà valutata in relazione alla capacità delle stesse di: a.) innovazione sociale b.) utilità, impatto e rilevanza sociale per l'integrazione dei disabili c.) esternalità positive sulle famiglie degli utenti; Le aree di maggiore interesse di sviluppo riguardano le seguenti macro tematiche:		12
		D.1.1	sperimentazioni di gestioni alternative rispetto alla mera assistenza individuale operatore-utente	4
		D.1.2	potenziamento della struttura di coordinamento con eventuali altre figure operative aggiuntive	4
		D.1.3	Coinvolgimento dell'associazionismo locale e del terzo settore, mappatura della rete, e individuazione dei soggetti astrattamente coinvolgibili in progetti sperimentali, con preferenza rispetto a associazioni e/o gruppi informali di genitori, con concreta declinazione delle possibili forme di collaborazione con ciascuno di essi, con evidenza delle strategie di engagement che l'operatore intende promuovere	4

iii. ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del servizio offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione".

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili	Da 0,00 a 0,19

	e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,40 a 0,59
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell'esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell'esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1

iv. La commissione valuterà in ogni caso l'originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alla specificità dell'affidamento in oggetto.

v. Si invitano infine i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto constante di 40 (quaranta) pagine, allegati esclusi (15 pagine), evitando riduzione carattere e impaginazioni tali da rendere disagevole la lettura da parte dei commissari (formattazione e margini standard). S'invitano i concorrenti a non produrre allegati eccedenti la misura suindicata, ultronei rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara, ovvero superflui ai fini della valutazione, che in tali casi non saranno presi in considerazione dai commissari di gara.

vi. Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi nei seguenti termini:

a) alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano superato il limite tecnico (soglia di sbarramento) fissato in punti 48;

b) successivamente, per i soli concorrenti ammessi, alla riparametrazione del coefficiente per ciascun sub-criterio (eccettuati quelli on/off ovvero automatici allorquando previsti) qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo. I coefficienti definitivi si otterranno rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti saranno rapportati a questo in maniera proporzionale;
c) alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per il relativo sub-peso. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun elemento che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5);
d) alla stesura quindi dei punteggi definitivi risultanti per ciascun concorrente ammesso, e quindi del punteggio totale, senza procedere alla doppia riparametrazione;
e) in caso di partecipazione di un solo offerente, non si procederà con le operazioni di riparametrazione.

21.2. <u>Punteggio Economico (PEeco)</u>

i. Con riferimento al criterio di valutazione dell'Offerta economica, il coefficiente per l'attribuzione del Punteggio Economico (PEco) è determinato applicando la seguente formula

Vi = Pbest/Pcomp

dove

Pcomp = prezzo complessivo offerto dal concorrente i-simo

Pbest = prezzo complessivo dell'offerta più conveniente

ii. Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il peso riservato all'offerta economica. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a 5. Alla migliore offerta sarà automaticamente attribuito il punteggio massimo.

Capo 8 – FASE DI GARA

Art. 22. Disciplina generale delle sedute

i. Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata;
ii. Si è infatti optato per una gara telematica, idonea a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente - dotato anche di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte - e ad assicurare l'immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara.
iii. Tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità (cfr. tra le innumerevoli Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1350).

Art. 23. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa

i. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
ii. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata dal RUP, eventualmente supportato o sostituito da un seggio di gara nominato ad hoc, anche in veste monocratica, il quale procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
   - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
   - attivare la procedura di soccorso istruttorio;
   - redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, il quale fungerà da provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.
iii. Le Offerte tecniche e le Offerte Economiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile dal seggio di gara, né dai concorrenti o da terzi.
iv. Il RUP, o il soggetto incaricato, procederà quindi all'analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
v. L'analisi di dettaglio della documentazione, una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara, potrà essere analizzata dal Rup in successive sedute riservate.

Art. 24. Apertura busta della documentazione tecnica

i. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il RUP procederà immediatamente all'apertura (sblocco) delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase, ed alla successiva consegna della documentazione di gara alla commissione giudicatrice all'uopo nominata.
ii. La Commissione, quindi, procederà, in apposita/apposite seduta/e all'analisi ed alla valutazione delle Offerte Tecniche, e quindi all'attribuzione dei punteggi tecnici in ragione di quanto stabilito dal presente Disciplinare.

24.1. La commissione giudicatrice

i. La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dovrà essere composta da un numero dispari pari a 3 membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari, presa visione della lista dei concorrenti, dovranno dichiarare la non sussistenza di cause ostative alla nomina in analogia a quanto previsto dall'art. 77, comma 9, del Codice.
ii. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione di eventuali offerte anormalmente basse.

iii. La commissione potrà essere composta:
- da dipendenti della stazione appaltante ovvero dei Comuni che fanno parte dell'ambito distrettuale Brescia Est;
- da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori, con priorità a quelle che prestino il personale in forma gratuita, in ossequio al principio di economicità;
- da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del contratto;
- da professionisti esterni iscritti in albi professionali pertinenti in relazione all'oggetto del contratto.

iv. La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24.2. <u>Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Tecnica»</u>

i. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta tecnica, le offerte:
- **a)** che non consentano di ricondurre all'offerente l'offerta;
- **b)** carenti di elementi sostanziali attinenti all'offerta;
- **c)** che contengono indicazioni di carattere economico idonee a far ritenere violato il principio di segretezza dell'offerta, sia in caso di anticipazione dei prezzi offerti, sia in caso in cui l'indicazione di carattere economico sia in grado di incidere significativamente sulle previsioni di convenienza delle offerte, alterando così l'imparzialità dell'iter valutativo della commissione.

Art. 25. <u>Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria</u>

i. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche il RUP procederà immediatamente all'apertura e visione delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi.

ii. Si procederà quindi all'attribuzione dei punteggi secondo le formule indicate nel presente documento.

iii. Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

iv. In caso di parità in graduatoria l'aggiudicazione si provvederà a richiedere in forma segreta un miglioramento sui prezzi offerti. In caso di una ulteriore parità sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte in situazione di parità.

25.1. <u>Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica»</u>

i. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta economica, le offerte:
- **a)** che non consentano di ricondurre all'offerente l'offerta;
- **b)** che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- **c)** di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- **d)** che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d), ovvero:
  - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
  - dei costi della manodopera propri dell'offerente.
- **e)** La mancata produzione delle giustificazioni preventive non sarà causa di esclusione e non darà luogo a soccorso istruttorio, ed i dati relativi verranno richiesti all'aggiudicatario nel sub procedimento di verifica dell'anomalia.

Art. 26. <u>Verifica di eventuali offerte anomale</u>

i. Ancorché la Stazione Appaltante non si sia vincolata all'applicazione integrale dell'art. 97 del Codice, essa si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta allorquando in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ii. A tal fine il RUP procede richiedendo per iscritto all'offerente sospettato di aver inviato un'offerta anomala di presentare le proprie spiegazioni a dimostrazione della congruità dell'offerta.
iii. Nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
iv. All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
v. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
vi. La Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente non presenta le giustificazioni e le eventuali precisazioni entro il termine prescritto.
vii. La Stazione appaltante esclude altresì l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Capo 9 – AGGIUDICAZIONE

Art. 27. Proposta di aggiudicazione

i. La proposta di aggiudicazione è formulata a favore dell'offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria.

ii. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 28. Aggiudicazione

i. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del soggetto competente presso la Stazione Appaltante. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 28 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:
   a. ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
   b. ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice.

Art. 29. Controllo sul possesso dei requisiti

i. Con tempestività e comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
   a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, la verifica avverrà sul sistema Avcpass. Per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, anche per il tramite del sistema Avcpass;
   b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall'operatore economico entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
   c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
   d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario;
   e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento.

Art. 30. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

i. L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Art. 31. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

i. L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;

ii. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
   - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
   - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
   - incamerare la garanzia provvisori ed imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti.

Capo 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 32. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

i. Il contratto non può essere stipulato prima:
   - **a)** che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
   - **b)** dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, se applicabili;
   - **c)** dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

Art. 33. Modalità di stipula del contratto e spese in carico all'aggiudicatario

I. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, la quale sarà registrata in caso d'uso.

II. Tutte le spese connesse al contratto per addivenire alla stipula sono da intendersi a carico dell'aggiudicatario (imposta di bollo, se dovuta), ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924.

III. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario i costi per le attività e gli ulteriori costi sostenuti dalla stazione appaltante ai fini della gestione dell'appalto (es. costi coordinamento, co-programmazione, verifiche, ecc.), forfettariamente fissati in **€ 32.000,00 annui oltre iva**. Detti costi sono stati computati ai fini della determinazione della base d'asta.

Art. 34. Obblighi dell'aggiudicatario

I. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:
   a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
   b) a depositare presso la Stazione appaltante la/le garanzia/e definitiva/e di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, dando atto che l'art. 103;
   c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative pertinenti, se richieste dai documenti di gara;
   d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c), e d) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere ritirata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
   e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo o interruzione dei servizi ed i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

Capo 11 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 35. Accesso agli atti

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
   a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice;
   b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
   c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

35.1. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

I. L'accesso agli atti per le offerte tecniche, ovvero per quelli relativi al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte, è precluso in presenza di segreti tecnici o commerciali, qualora tale condizione sia stata preventivamente dichiarata dall'offerente in fase di presentazione dell'offerta e/o delle giustificazioni;
II. La mancanza delle preventive dichiarazioni costituisce manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali;
III. Le condizioni di cui al primo capoverso possono essere sindacate dalla Stazione appaltante che può disporre l'accesso agli atti se ne accerti l'oggettiva insussistenza, irrilevanza o pretestuosità; in ogni caso è consentito all'offerente l'accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

Art. 36. Controversie

36.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

I. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
   - dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
   - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
   - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

36.2. Controversie in materia contrattuale

I. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 37. Supplente

I. Ai sensi dell'articolo 110, e nei casi ivi previsti:

a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;

b) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

Art. 38. Riserva di aggiudicazione

I. La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 39. Altre disposizioni e informazioni

39.1. Trattamento dei dati personali

i. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la stazione appaltante (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara.

ii. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

iii. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

iv. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

v. Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

vi. I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

vii. In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;

viii. inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;

ix. il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

Art. 40. <u>Formulari</u>

a) DGUE
b) Dichiarazione di offerta economica

IL DIRETTORE
Dott. Angelo Linetti